

11

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE

IL GIUDICE

Designato per il procedimento cautelare ante causam iscritto al N. 8929/07

R.G.,

Letto il ricorso, depositato in data 29.05.07 nell'interesse di A

HOLDING SPA e A

SPA;

PREMESSO

Che le ricorrenti sono rispettivamente titolare e licenziataria del marchio comunitario n. 002335271 "E" e che, sotto il predetto marchio, vengono prodotti e commercializzati capi di abbigliamento, ivi comprese le calzature;

Che per la produzione delle calzature in oggetto, le ricorrenti si sono avvalse anche della collaborazione della C Spa, oggi convenuta;

Che in data 18.11.2006 è stata riscontrata la vendita di un paio di stivali (prodotti in atti) a marchio "E", di provenienza non

legittima presso un punto vendita del Lazio e la società che ha rifornito tale esercizio ha dichiarato di averla acquistata dalla C: , fornendo alle ricorrenti ampia documentazione a comprova di quanto affermato;

RILEVATO

Che ricorrono i presupposti per la concessione del provvedimento *inaudita altera parte*, atteso che:

- è dimostrata la vendita del capo in oggetto al di fuori del circuito autorizzato (si vedano le fatture di vendita da C: spa alla C: e da questa alla M: spa -dove è avvenuto l'acquisto), atteso che le calzature in questione sono vendute esclusivamente attraverso una rete di negozi monomarca;
- è pacifica la utilizzazione, non autorizzata, del marchio delle ricorrenti, apposto sia all'interno degli stivali, che sul confezionamento esterno;
- è evidente che la condotta descritta costituisce, da un lato, violazione dei diritti di privativa delle ricorrenti e, dall'altro concorrenza sleale sia confusoria, che per agganciamento alla rilevante e onerosa attività di investimenti, pubblicità e quant'altro, posta in essere, nel tempo, dalle ricorrenti;



-è provata anche la vendita ad un prezzo inferiore a quello solitamente praticato per i capi in oggetto (si vedano le fatture e lo scontrino versati in atti);

-ricorre, altresì, l'urgenza di provvedere in relazione alla provenienza dei capi stessi, atteso che la resistente C si trova in una situazione per così dire "privilegiata", essendo in grado di produrre capi assolutamente identici a quelli originali, in virtù dei rapporti esistenti di produzione per conto delle legittime titolari;

RITENUTO

Che sia opportuno concedere, allo stato, le misure dell'inibitoria, della fissazione di una penale, del sequestro contabile e dei capi contraffatti, riservato all'esito del contraddittorio ogni ulteriore provvedimento;

Visti gli artt. 129, 131 e segg. cod. pr. ind.,

669 -ter e -sexies cpc,

così provvede:

-inibisce alla C Spa la produzione e/o commercializzazione dei capi recanti il marchio delle ricorrenti, senza la debita autorizzazione;

-dispone il sequestro dei capi in contraffazione, da eseguirsi presso la sede o stabilimenti della stessa, con affidamento alla resistente della relativa

 3

custodia, nonché di copia delle scritture contabili della società resistente (da custodire in Cancelleria), limitatamente alle parti relative alla produzione e vendita dei capi stessi;

-affida l'esecuzione del presente provvedimento all'Ufficiale Giudiziario competente per territorio, assistito, ove necessario, dalla Forza Pubblica, consentendo alle istanti di partecipare alle operazioni tramite un loro rappresentante o tecnico di fiducia;

-fissa la penale di € 100,00 per ogni violazione e/o inosservanza del presente provvedimento;

fissa

davanti a sé l'udienza del 17 settembre 2007 ad ore 12,00 per gli adempimenti di cui all'art. 669 –sexies cpc.

Manda alla Cancelleria per l'avviso **urgente** alle ricorrenti, le quali dovranno notificare alla controparte copia del ricorso e del presente decreto entro 15 giorni da detto avviso.

Bologna, 8.06.07.

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE B3
LUANA CARDUCCI

DOTT. ANNA DE CRISTOFARO

12 GIU 2007

4